

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ADAMOLI, BARONTINI, MINELLA MOLINARI Angiola, GOMEZ D'AYALA, CIPOLLA, COMPAGNONI, FRANCAVILLA, MONTAGNANI MARELLI, MORETTI e POLANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1965

#### Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica

ONOREVOLI SENATORI. — Rispetto al disegno di legge governativo n. 692 relativo alla « tutela delle novità vegetali » (presentato al Senato il 26 giugno 1964) si è ritenuto di dover limitare nel presente disegno l'oggetto della legge.

L'attuale disegno di legge infatti non si riferisce alle « novità vegetali » in senso lato, ma specifica ulteriormente l'oggetto della legge limitandolo alle novità a carattere ornamentale e riproducibili per via agamica.

La limitazione propria del carattere « ornamentale » è stata voluta perchè in effetti l'esigenza urgente di una legge articolata sui principi enunciati nella proposta è stata riscontrata e studiata nella zona floricola ligure, che ci sembra rappresentativa della situazione nazionale per quanto riguarda la produzione di « vegetali a carattere ornamentale ».

Siamo convinti, in effetti, che il disegno di legge rappresenti il regolamento migliore attualmente possibile nell'interesse della produzione del fiore reciso e delle piante ornamentali in genere.

La limitazione dell'oggetto del disegno di legge alle novità riproducibili solamente per

via agamica è stata voluta perchè ci sembra che queste ultime debbano avere una tutela legale meno vasta di quanto possa essere prevista per novità vegetali riproducibili per esame.

L'ottenimento di una novità costituente una « linea pura » e cioè avente una quasi perfetta riproducibilità genetica dei propri caratteri costituirebbe un apporto per la società davvero notevole e meritevole di un premio altrettanto notevole. Infatti una varietà « fissata » geneticamente permetterebbe attraverso la riproduzione per seme di essere ricondotta alle caratteristiche originarie in caso di degenerazioni negative dovute alla prolungata riproduzione per via agamica e di conseguenza tale varietà avrebbe un lungo periodo di sfruttamento economico. Inoltre il bagaglio genetico di una tale varietà costituirebbe di per se stesso un valore permanente in quanto la stabilizzazione di certe caratteristiche meritevoli si riprodurrebbe, almeno in una alta percentuale di casi, nei discendenti per ibridazione della varietà stessa.

I *cultivar* in uso nella floricoltura sono geneticamente instabili, non hanno alcuna

probabilità di riprodursi per semi e di essere ricondotti alle caratteristiche originarie in caso di degenerazione vegetativa.

In pratica una varietà di garofano scompare dalla produzione (appunto a causa della sua degenerazione) dopo i 7-10 anni di sfruttamento. Nè d'altra parte può ritenersi che il loro « bagaglio genetico » dia qualche garanzia circa la riapparizione dei caratteri propri della varietà nei discendenti genetici.

Questi i motivi tecnici che ci fanno proporre una legge « limitativa » dei diritti degli ottenitori di varietà ornamentali riproducibili per via agamica.

Sulle indicazioni date dalla esperienza del mercato dei fiori, e sulla base della importante premessa distinzione tra varietà a riproduzione soltanto agamica si è voluto predisporre una particolare disciplina dello sfruttamento di queste ultime.

La tutela dei diritti patrimoniali ed economici degli ottenitori di dette varietà appare sensibilmente affievolita, in relazione alla tutela del brevetto.

Tale affievolita tutela si giustifica con la considerazione del minor pregio e conseguentemente minor possibilità di sfruttamento della novità ottenuta in confronto di quelle a riproduzione per seme.

Anche il procedimento per l'ottenimento delle novità a riproduzione agamica, più semplice ed in più larga misura affidata al caso giustifica la diversa disciplina legislativa.

Cardine della disciplina da noi proposta è il principio dell'assoluta libertà di pubblico sfruttamento della novità.

In forza di detto principio nel mentre si afferma ampiamente il diritto dell'ottenitore al riconoscimento della proprietà morale della novità, ed anche il diritto ad un premio per l'opera svolta al momento dello sfruttamento commerciale della novità, si sottrae all'arbitrio dell'ottenitore e di chiusi circoli economici, lo sfruttamento della varietà stessa.

Per l'applicazione del principio suesposto è sancita la nullità di ogni e qualsiasi patto che sotto qualsiasi specie tenda a limitare lo sfruttamento della novità stessa.

Funzione della disciplina in oggetto è sostanzialmente quella di impedire all'ottenitore o a chiunque altro di imporre elevate taglie sulla coltivazione di una data novità, al fine di consentire la riduzione dei prezzi di costo del prodotto e l'ampia diffusione delle varietà più richieste. Viene così, pur col pieno riconoscimento del titolo di proprietà dell'ottenitore, sottratto allo stesso il controllo sulla coltivazione. Al fine di regolare e garantire la corresponsione del premio all'ottenitore viene costituito l'ufficio di cui all'articolo 1 della legge proposta con la duplice funzione e di tenere il registro delle novità e di procedere alla riscossione del premio.

La determinazione del premio, sempre al fine di contenere in giusta misura lo stesso e soprattutto di sottrarre il mercato alla condizione di assoluto predominio economico degli ottenitori delle novità, con la grave conseguenza dell'eccessivo aumento dei costi di produzione dei fiori, viene stabilita in misura percentualmente fissa dall'articolo 6 e per periodo limitato di tempo.

Le norme dell'articolo 6 possono consentire eccezioni esclusivamente per le novità di quelle specie vegetali ornamentali a ciclo pluriennale. La misura è fissata nel 5 per cento del reddito annuo consentito dalla coltivazione di una specie.

La determinazione del reddito viene demandata ad apposita Commissione di nomina ministeriale, la quale procede all'accertamento del reddito dell'anno precedente e fissa sulla base dello stesso il premio per l'annata agraria seguente alla sua determinazione.

Ad ovviare ai gravi inconvenienti cui l'attuale pratica ha dato luogo, all'ottenitore non spetta altro che il controllo contabile relativo all'accertamento della coltivazione della varietà di cui egli è titolare e alla determinazione conseguente del premio spettantegli.

Le operazioni relative a tali ricerche vengono demandate esclusivamente all'Ufficio il quale procede o su denuncia da presentarsi da parte dei coltivatori che coltivano la novità (avendo comunque ottenuto le talee relative) o di ufficio allorchè venga a

conoscenza dell'esistenza di coltivazioni abusive.

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi dei coltivatori l'ufficio deve esercitare tutti i controlli del caso, sia presso le coltivazioni, sia presso i mercati di produzione, sia infine presso i mercati di consumo.

L'articolo 11 stabilisce una penale per i coltivatori che non ottemperino ai vari obblighi pari al doppio del contributo di colti-

vazione. A riscossione avvenuta i premi vengono versati dall'ufficio agli ottenitori.

Condizione per l'applicazione della disciplina brevemente indicata è data dalla registrazione della novità.

In effetti nessuna tutela può essere riconosciuta se non sia stata ottenuta la registrazione ai sensi dell'articolo 4.

In via provvisoria viene riconosciuta la possibilità di una pre-registrazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e foreste l'Ufficio per la tutela delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica.

### Art. 2.

Funzioni dell'Ufficio sono:

- a) tenuta del Registro delle varietà vegetali ornamentali oggetto della presente legge;
- b) controllo sullo sfruttamento delle varietà stesse come dalla disciplina in oggetto stabilita;
- c) liquidazione, riscossione e pagamento stabilito dall'articolo 9.

### Art. 3.

Le novità vegetali ornamentali a riproduzione agamica sono soggette a registrazione.

Si intendono per novità vegetali ornamentali a riproduzione agamica quelle varietà comunque ottenute, che siano suscettibili di sfruttamento commerciale, la cui riproduzione per seme non assicuri il ripetersi delle caratteristiche della novità, e che pertanto devono riprodursi in via agamica e che ancora non abbiano formato oggetto di sfruttamento commerciale.

## Art. 4.

La registrazione delle novità avviene su richiesta dell'ottenitore. La relativa istanza corredata della documentazione necessaria alla identificazione della novità va presentata all'Ufficio di cui all'articolo 1. La registrazione è condizione essenziale per la tutela delle novità a sensi degli articoli seguenti.

È facoltà dell'ottenitore provvedere alla pre-registrazione della novità in via di sviluppo e prima del suo sfruttamento commerciale. La pre-registrazione ha esclusiva efficacia dichiarativa e cautelativa del diritto dell'ottenitore: essa perde ogni efficacia se entro quattro anni non venga presentata istanza di registrazione definitiva.

## Art. 5.

Lo sfruttamento delle novità è libero a ogni coltivatore. È nullo ogni patto, convenzione, negozio, comunque tendente a limitare, condizionare, impedire il libero e pubblico sfruttamento delle novità siano esse registrate o meno.

## Art. 6.

A favore degli ottenitori è riconosciuto un premio da corrispondersi da parte dei coltivatori che a qualunque titolo coltivano novità registrate per la durata di anni sette dall'avvenuta registrazione. Il premio di cui al comma precedente è fisso per qualsiasi novità appartenente alla stessa specie botanica ed è commisurata per le varietà a rapido sfruttamento alla percentuale del 5 per cento del reddito medio nazionale annuo di una pianta della specie considerata.

## Art. 7.

Presso l'Ufficio è costituita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste una Commissione composta di:

- 1) un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 2) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale ibridatori;

3) un rappresentante designato dalla Associazione commercianti esportatori fiori;

4) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei coltivatori diretti;

5) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei mezzadri.

Alla Commissione è deferito il calcolo del premio da corrispondersi dai coltivatori agli ottenitori per ogni annata agraria.

#### Art. 8.

Il coltivatore che intenda impiantare coltivazione di novità registrate o comunque coltivi novità registrate è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio non oltre i trenta giorni successivi al nuovo impianto delle coltivazioni.

La denuncia deve indicare:

- titolare della coltivazione;
- denominazione e numero di registrazione della novità;
- luogo della coltivazione;
- numero delle piante coltivate.

#### Art. 9.

L'Ufficio sulla base dei calcoli approntati dalla Commissione di cui all'articolo 7, liquida le somme da riscuotersi dai coltivatori e quelle da corrispondersi agli ottenitori. La liquidazione è notificata entro 10 giorni all'ottenitore e al coltivatore i quali possono ricorrere nel termine di 30 giorni al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che decide con provvedimento definitivo. Non è consentito il ricorso per ragioni attinenti alla determinazione della somma per le generalità delle novità. Contro il provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

#### Art. 10.

Sulla base delle liquidazioni non opposte e di quelle definite l'Ufficio provvede alla riscossione dei premi.

A riscossione avvenuta l'Ufficio curerà il pagamento dei premi raccolti ai singoli ottenitori.

Art. 11.

L'Ufficio è autorizzato a compiere direttamente e a mezzo di altri organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i controlli opportuni, sia presso le coltivazioni, sia presso i mercati di produzione, sia presso i mercati di consumo, atti ad accertare eventuali violazioni della presente legge. Il coltivatore di novità che non ottemperi alle prescrizioni della presente legge sarà soggetto al pagamento di penalità pari al doppio del premio, senza pregiudizio per il pagamento del premio stesso.

L'importo delle penalità andrà destinato a finanziamento dell'Ufficio.

Art. 12.

Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, deve emanare il regolamento esecutivo per l'attuazione delle norme previste dalla presente legge.